

- (24) Il piano di gestione francese include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (25) È quindi opportuno autorizzare le deroghe richieste.
- (26) È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.
- (27) Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.
- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui»:

- a) aventi un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché
- c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Francia.

Articolo 2

Relazioni

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel suo piano di gestione di cui all'articolo 1.

Entro il mese di giugno di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e, per la prima volta, entro il mese di giugno 2019, la Francia trasmette alla Commissione una relazione basata su dati scientifici e tecnici concernente l'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e la conformità ai requisiti per la concessione delle deroghe previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dall'11 maggio 2018 all'11 maggio 2020.

